



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2015:

LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.119

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122 IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI

Art.1

L'articolo 2 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) alle forze di polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San Marino;
- b) alle milizie della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo delle forze armate e forze di polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.”.

Art.2

L'articolo 3 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.3
(Definizioni generali)

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'articolo 4;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè gli strumenti da punta, da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, definiti armi bianche, e gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- e) tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

La Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare definisce l'elenco delle categorie di cui al precedente primo comma, lettera d), per le quali la vendita è autorizzata con Porto d'Armi e/o nulla osta.”.

Art.3

L'articolo 9 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.9
(Armi demilitarizzate e disattivate)

Per “*demilitarizzazione*” s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra è trasformata in un'arma per impieghi civili.

Per “*disattivazione*” si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da fuoco è resa inerte in maniera irreversibile e permanente.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli specifici requisiti professionali attestati dall'aver superato apposito esame dinnanzi alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi ovvero da titolo equipollente rilasciato da un Paese dell'Unione Europea purché vidimato dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.”.

Art.4

L'articolo 13 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.13
(Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portati fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 per giustificato motivo e per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto maggiorenne portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.

L'Ufficio Armi della Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio non vendibili.

Stanti le condizioni di cui al primo comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile

maggiore degli anni 18 in possesso di idoneo titolo e nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni sportive di appartenenza.

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati “a scatto”, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “*dissuasori elettrici*”.

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le pene previste al secondo comma dell’articolo 252 del Codice Penale.

Il regime di vendita delle armi di cui al precedente primo comma, è disciplinato dagli articoli 36 e 42 della presente legge.”.

Art.5

L’articolo 14 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.14

(Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe)

Le pistole di segnalazione e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono essere liberamente acquistate, e detenute da soggetti maggiori degli anni 18. Il trasporto è consentito solo per i possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso alpino, civile, solo per lo specifico impiego cui sono destinate o per giustificato motivo.

Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.

Al momento dell’acquisto è necessaria l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità e la registrazione dell’operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.”.

Art.6

L’articolo 15 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo)

Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell’acquisto è necessaria l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità e la registrazione dell’operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

Le armi ad avancarica monocolpo sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all’articolo 49, stabilisce i criteri per cui un’arma di modello anteriore al 1890 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia.”.

Art.7

L’articolo 16 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.16

(Strumenti da gioco, armi a salve, air soft gun, paintball)

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in questa categoria.

I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.

È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.

La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.”.

Art.8

L'articolo 23 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti e di fuochi d'artificio di Categoria 3.

È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.

Il Porto d'Armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.

Il Porto d'Armi ha validità di sei anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.

Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l'acquisto e il possesso di munizioni e polvere da sparo.

Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.

La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.

La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato

all'evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di destinazione ed eventualmente di transito.

Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell'arma che verrà adottato con decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all'entrata in vigore della presente legge.”.

Art.9

L'articolo 24 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche, è così modificato:

“Art.24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 18 anni d'età;
- b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;
- c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
- d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
- e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.

Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di “*Certificato tecnico di maneggio armi*” rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.

Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è richiesto il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” di cui all'articolo 9 del Decreto n.18/1972 e successive modifiche.

Il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*”, vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio del “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e del “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” un Gendarme, appositamente delegato, dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Per gli appartenenti alle forze di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma.”.

Art.10

L'articolo 25 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.25

(Diniogo e revoca del Porto d’Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare, la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all’articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L’arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la Gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l’acquisto. Trascorsi 90 giorni dall’avvenuto sequestro senza che il titolare dell’arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima ovvero che abbia chiesto una proroga motivata, si procede alla confisca dell’arma. Qualora venga confiscata un’arma manomessa, questa potrà essere disattivata e depotenziata o distrutta; le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro caratteristiche originarie verranno vendute, incamerando l’Ecc.ma Camera il ricavato.

Avverso il provvedimento della Gendarmeria è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nei termini previsti dalla legge.”.

Art.11

L’articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.28

(Limiti quantitativi armi)

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d’Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in carico dell’arma, il titolare deve darne comunicazione all’Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute sufficienti o equivalenti. I militari potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio Armi, è punito ai sensi del successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.”.

Art.12

L’articolo 29 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.29

(Limiti quantitativi munizioni)

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d’Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 munizioni a palla unica, 5.000 cartucce caricate a pallini e 5 Kg di polvere da sparo.

Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno e alla Federazione Sammarinese Tiro a Volo che svolgono attività agonistica, possono chiedere l’estensione del numero

di munizioni a palla unica da 1.500 a 5.000. In tale caso la Federazione invia all'Ufficio Armi della Gendarmeria, annualmente, l'elenco di coloro che svolgono attività agonistica e che hanno fatto tale richiesta di estensione.

Coloro che sono collezionisti possono superare il limite di cartucce di cui al precedente primo comma, previa istanza alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi che si esprime in merito.”.

Art.13

L'articolo 30 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.30 (Società di tiro sportivo)

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 39 e 40.

Le munizioni, se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata assolta l'imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori associati, previa registrazione, per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro. Le cartucce vendute all'interno degli impianti di tiro vanno tutte esplose all'interno del medesimo ovvero ivi depositate o restituite.

Gli enti di cui al primo comma possono acquistare direttamente dal fornitore in esenzione monofase fino ad un massimo di 75.000 cartucce annue. La Commissione di cui al successivo articolo 49 detta le prescrizioni per la messa in sicurezza dei locali ove sono depositate le armi e le munizioni.”.

Art.14

L'articolo 33 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.33 (Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando della Gendarmeria entro tre giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni novanta. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino le formalità relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, alle munizioni e alle polveri per il caricamento delle cartucce.

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una *“Dichiarazione di cessione armi”*, da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione, di cui al primo comma, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio Armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 43 della presente legge.

Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un'arma da fuoco salvo nei seguenti casi: esercizio dell'attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive Federazioni del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito ai titolari di idoneo titolo il trasporto al solo fine di consegna, riparazione o visione dell'arma da fuoco, senza munizionamento al seguito, ad un'armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria da parte dell'Armeria destinataria. Parimenti per le armi lunghe non vi è l'obbligo di comunicazione.”.

Art.15

L'articolo 35 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.35 (Comodato di armi)

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto residente legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge per un periodo comunque non superiore a tre mesi e fatto salvo l'obbligo di preventiva comunicazione alla Gendarmeria. Il termine di cui sopra sarà accordato dalla Gendarmeria qualora il comodato avvenga a favore di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute.

Non si è tenuti alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente nel caso la concessione in uso temporaneo dell'arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, venga posta in essere alla presenza del proprietario dell'arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di Polizia alla detenzione e all'uso della stessa.

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro.”.

Art.16

L'articolo 36 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.36 (Armerie)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata “*apertura a scatto*”, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “*dissuasori elettrici*”, bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il "*Certificato di capacità tecnica armaiolo*" di cui al successivo articolo 51.

Nel caso di persona giuridica i predetti requisiti di cui alle superiori lettere a), b) e c), devono essere posseduti sia dai soci che dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica.

In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite presso l'armeria deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente primo comma, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.

E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di caricamento delle cartucce quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L'articolo prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata.".

Art.17

L'articolo 38 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.38 (Formalità di vendita)

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle Categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri. Altresì la vendita dei fuochi d'artificio di categoria C4, gli articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2 e quelli di Categoria P2 deve essere registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.

Per i fuochi di artificio di Categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 39 e 40.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "*vendita riservata a maggiori degli anni 18*", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito ai sensi dell'articolo 252 ter del Codice Penale.".

Art.18

L'articolo 39 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.39
(Registro armi)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi consentite, o parti di esse sottoposte a matricola, previste alle lettere a) e c) del precedente articolo 3, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, nonché altri articoli che saranno previsti con apposita circolare della Gendarmeria, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma e paese di produzione;
- b) marca e modello;
- c) calibro (se attinente);
- d) numero di matricola (se esistente, ovvero numero di lotto se presente);
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicato, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento degli articoli di cui al precedente primo comma in entrata ed in uscita.”.

Art.19

L'articolo 40 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.40
(Registro munizioni)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

Relativamente alle cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, gli acquisti inferiori alle 1000 unità sono esclusi dall'obbligo della registrazione.”.

Art.20

L'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.42
(Armerie leggere)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.

È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati “*dissuasori elettrici*”.

Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma, strumento o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.

E' vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.

La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti sia dai soci che dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica.

In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43.”.

Art.21

Dopo l'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo 42 bis:

“Art.42 bis
(Vendita lame inferiori agli 8 cm.)

Le lame che non superino gli 8 cm. di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero e coltellino serramanico classico con lama non bloccabile sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa sul commercio, nei confronti di soggetti maggiori degli anni 18. I centimetri di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l'impugnatura, se presente, ed inizia la lama stessa. E' fatto divieto agli operatori di cui sopra vendere i coltelli a scatto indipendentemente dalla lunghezza della lama.”.

Art.22

L'articolo 45 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.45 (Vendita ambulante)

E' vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 13, quarto comma, della presente legge.”.

Art.23

L'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.46 (Vendita on line)

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i *paintball*, le armi da sparo, le armi bianche, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui al punto d) del precedente articolo 3, gli *air soft gun* che sviluppano una energia superiore a 1 Joule, non possono essere venduti con metodo on line.

Con decreto delegato vengono dettate le modalità di vendita on line anche al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente.”.

Art.24

L'articolo 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.47 (Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata *“apertura a scatto”*, degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati *“dissuasori elettrici”*, delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.

I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 36.

Sono vietati il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni.

Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente primo comma, i locali dove avviene l'esercizio dell'attività devono avere:

- a) vetri antisfondamento;
- b) un sistema d'allarme interno antiinvasione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche della lettera a) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato di cui al precedente articolo 37.

Nel caso di disponibilità di materiali esplosivi i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.”.

Art.25

L'articolo 50 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.50
(Compiti)

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l'idoneità dei locali e luoghi dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi, esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.

Altresì svolge il ruolo di commissione d'esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici ed ogni altro compito previsto dalla presente legge.”.

Art.26

L'articolo 55 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.55
(Tecnico pirotecnico)

L'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d'artificio di Categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2, altri articoli pirotecnici di Categoria P2, è riservato esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di pirotecnica organizzato dal Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

La vendita degli articoli pirotecnici di cui sopra deve essere comunque registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.”.

Art.27

L'articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.59
(Sorveglianza del mercato)

La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;

- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

Inoltre tutte le armi indicate al precedente articolo 3 lettere a), c) e d), le munizioni e la polvere da sparo, così come indicato al precedente articolo 19, gli articoli pirotecnici indicati al precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell'introduzione in territorio ad un visto manuale, o a verifica dell'avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie, effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca; tale mancata adempimento sarà punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.”.

Art.28

L'articolo 63 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.63

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art.251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplosivi)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplosivi, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplosivo, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria e senza giustificato motivo.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.

Art.29

L'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.68
(Norme transitorie)

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato n.98/2006.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.”.

Art.30

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 bis

Nel caso di modifica della propria licenza di armeria leggera in armeria è richiesto il certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al precedente articolo 51.”.

Art.31

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 ter
(Perquisizioni in materia di armi)

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ove risultino adeguati elementi per ritenere, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, la presenza di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale e al relativo sequestro. Di quanto operato sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le eventuali convalide.”.

Art.32

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quater

La presente legge è modificabile con decreto delegato.”.

Art.33
(Norme di raccordo)

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quinquies

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge posseggono più di venti armi da fuoco, entro il 31 dicembre 2015 devono darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si rimanda alle disposizioni di cui al precedente articolo 28.”.

Art.34

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“ALLEGATO A

Art.1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al Porto d'Armi ad uso sportivo o ad uso venatorio sono i seguenti:

- 1) requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;
- 2) requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento. Il requisito è derogabile per l'esercizio dell'attività sportiva esercitabile all'interno delle strutture sportive;
- 3) adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;
- 4) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;
- 5) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali documentati. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.”.

Art.35

L'articolo 2 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“ALLEGATO A

Art.2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.

Il Personale Medico dell'I.S.S., Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del soggetto non sia compatibile con il mantenimento dell'idoneità psicofisica o psichica di cui agli articoli 23, 24, lettera d), e 36, lettera c), dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l'interessato a visita di revisione della idoneità precedentemente rilasciata.”.

Art.36

Dopo l'articolo 2 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“ALLEGATO A

Art.3

Il certificato di idoneità psichica di cui all'articolo 36 nonché nel caso di rilascio di licenza di collezione di armi da guerra di cui all'articolo 31, è rilasciato comunque previa somministrazione di apposito test da parte dell'U.O.C. Salute Mentale.”.

Art.37

(Norme finali)

Con decreto delegato verrà emanato un testo coordinato della Legge 10 agosto 2012 n.122.

Art.38

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini